



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
DI TUTELA DEGLI ANIMALI E NORME DI POLIZIA
VETERINARIA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL
18/11/2008 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 17/03/2015**



COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI E NORME DI POLIZIA VETERINARIA

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 81 del 18.11.2008 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 5 del 17.03.2015)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Rovigo, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Rovigo promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.
4. Il Comune di Rovigo, con il supporto dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS ed in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, promuove programmi di formazione ed informazione rivolti alle scuole ed ai cittadini.

Articolo 2

Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco istituisce una consulta composta dalle associazioni, enti ed ordini interessati al fine di supportare la corretta applicazione del regolamento.
4. In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n°157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili.



5. Il Comune, in base alla legge 281/91 ed alla legge regionale 60/93, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

6. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento, o, in caso di ricovero ospedaliero, malattia, provvedere alla loro temporanea custodia nel rifugio.

Articolo 3

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le norme del presente regolamento, se non diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino anche temporaneamente nel territorio comunale, ed in particolare:

- animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
- animali da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecniche allevati secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare, e la cui detenzione, in numero limitato, è autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
- animali sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui traggono sostentamento.
- animali selvatici: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 146/2001¹.

¹ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001) "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"



CAPO II ANIMALI IN GENERALE

Articolo 4 Cura degli animali

1. Chiunque detiene e utilizza animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie.
3. È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Articolo 5 Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali d'affezione e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata esclusivamente da medici veterinari. La soppressione viene effettuata con metodi eutanasici.

Articolo 6 Modalità di detenzione

1. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione e, se all'esterno, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare:
 - a) gli spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni;
 - b) qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio ove nascondersi;



- c) gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati;
 - d) i detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici dovranno riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie;
 - e) è fatto divieto di esporre animali in luoghi chiusi a rumori, suoni, musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
 - f) è vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire data di inizio e fine del trattamento;
 - g) è vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
2. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario, o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati. Per i soli gatti è altresì consentita la detenzione in gabbia, per periodi limitati, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4.
3. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato. In caso di ripetute segnalazioni di disturbo o danno, il dirigente del Settore Ambiente, sentito il parere del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS, può imporre al proprietario dell'animale specifiche prescrizioni al fine di eliminare l'inconveniente accertato.

Articolo 7

Volatili d'affezione o da compagnia

1. In aggiunta a quanto determinato dagli articoli precedenti, dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:
- a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
 - b) è obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore;
 - c) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc...;
 - d) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
 - e) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;



- f) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
 - g) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
 - h) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
 - i) E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Articolo 8

Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. In aggiunta a quanto determinato dal presente Capo, dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:
- a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
 - b) date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura ed umidità;
 - c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.
3. E' vietata l'esposizione e la detenzione in luoghi aperti al pubblico (quali bar, ristoranti, mercati) di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi ecc), secondo quanto previsto dalla DGRV 3882/2001.

Articolo 9

Pesci ed animali acquatici

1. In aggiunta a quanto determinato dal presente Capo, dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:



- a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
 - b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
 - c) viene sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

Articolo 10

Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia

1. In aggiunta a quanto determinato dal presente Capo, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione di tutte le specie animali solitamente allevate a scopo industriale e/o solitamente non allevate a scopo d'affezione, la detenzione deve essere soggetta a specifica autorizzazione da parte del Comune, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.

Articolo 11

Condizione e trasporto di animali

1. È vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dal Nuovo Codice della Strada.
3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
4. È consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi ed a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

Articolo 12

Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, ecc...), è vietato l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle aree urbane.
2. In particolare, nelle zone residenziali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere



consentito su aree private scoperte, previa autorizzazione del dirigente del Settore Ambiente, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, alle seguenti condizioni:

- a) che di tratti di animali non rumorosi;
- b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso;
- c) che il recinto sia situato ad idonea distanza dai confini dell'area scoperta di proprietà o di uso legittimo del detentore;
- d) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate;
- e) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche;
- f) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

3. Nelle zone rurali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito potrà essere consentito previa autorizzazione del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS ed alle seguenti condizioni:

- a) che non rechi danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
- b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso;
- c) che il recinto non sia situato nell'area direttamente confinante con proprietà di terzi;
- d) che i locali di detenzione abbiano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate;
- e) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate;
- f) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche;
- g) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

Articolo 13

Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene degli alimenti e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, di controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:



- a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero (fatta eccezione per la somministrazione di mangime medicato distribuito in maniera controllata da personale autorizzato);
- b) è fatto obbligo ai proprietari degli stabili, soprattutto nel centro storico, di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi;
- c) è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), previa autorizzazione del dirigente del Settore Ambiente, rilasciata su parere favorevole della Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 18. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, il disturbo al vicinato ed il benessere degli animali.

Articolo 14 Avvelenamenti e trappole

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali.
3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, che provvederà a sua volta a comunicarli all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

CAPO III CANI

Articolo 15 Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene ha l'obbligo di iscriverlo all'Anagrafe Canina e di sottoporlo all'applicazione del microchip al fine dell'identificazione dell'animale entro 30 giorni dall'avvenuto possesso o entro 3 mesi dalla nascita.



2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 18 l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento.
3. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene se ne assume tutte le responsabilità civili e penali relative.

Articolo 16

Custodia dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati ad una catena scorrevole su un cavo, munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
2. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca" e di altri strumenti coercitivi, utilizzati in particolare nella fase dell'addestramento, che possano provocare effetti di dolore nei cani.
3. Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento della superficie disponibile, almeno secondo le misure riportate nella stessa tabella.
4. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate in modo da consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico.
5. Tenendo conto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 06-02-2003, recepito con Decreto Presidente Consiglio Ministri 28-02-2003, n. 358 e dalla DGRV 27/2007 "*Linee guida al regolamento di Igiene Urbana Veterinaria*", le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono stabilite in:

Peso del cane In kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	Oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
Fino a 10 kg	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30 kg	1,5	2,0	1,5
Oltre 30 kg	2,0	2,5	2,0



Si da atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, in particolare per quanto riguarda la superficie esterna, a seconda della taglia dell'animale e delle ore di permanenza all'interno del recinto.

6. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, si ricorda che esistono specifiche tipologie di cane per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore e delle Autorità competenti.

7. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc...) che deve essere:

- a. coperto su almeno tre lati;
- b. con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
- c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
- d. di altezza non inferiore a quella del cane;
- e. di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

8. Lo spazio recintato ed il riparo devono essere puliti con regolarità.

9. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d'ombra esterna di riparo nei periodi estivi (dal 1° giugno al 30 settembre).

10. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge. E' fatto inoltre divieto di tagliare la prima falange del dito dei gatti, ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, fatti salvi straordinari interventi medico veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.

Articolo 17

Accesso dei cani nelle aree pubbliche

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico, nelle quali devono essere condotti al guinzaglio o muniti di idonea museruola. Nei luoghi affollati (manifestazioni con concentrazione di persone) i cani devono essere condotti al guinzaglio e con idonea museruola. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli devono essere in grado di assicurare la completa padronanza dell'animale da parte del conducente.

2. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.

3. Il Sindaco, con propria Ordinanza, al fine di garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.



4. Il Sindaco, con propria Ordinanza, su parere favorevole degli organi di vigilanza del Corpo di Polizia Municipale, potrà vietare l'accesso ai cani, per un periodo da tre a sei mesi, in quelle aree verdi dove siano state accertate reiterate violazioni delle norme contenute nel presente articolo.

Articolo 18

Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani, condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, salvo in quelli nei quali vengono venduti prodotti alimentari.
2. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio, previa idonea segnalazione all'ingresso dell'esercizio stesso con scritto o disegno.
3. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporti di persone disabili e quelli della protezione civile, salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.

CAPO IV

ATTIVITÀ COMMERCIALI E ECONOMICHE

Articolo 19

Esposizione e commercializzazione di animali

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali domestici su aree private in sede fissa è subordinato al preventivo nulla osta di tipo sanitario rilasciato dal Dirigente del Settore Ambiente, acquisito il parere favorevole del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS.
2. La cessione di animali domestici a titolo gratuito su aree pubbliche e private mediante l'utilizzo di un posteggio, è consentito alle sole Associazioni protezionistiche e animaliste, sentito il parere del Dirigente del Settore Ambiente.
3. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire sotto la vigilanza del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS, nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o in altri contenitori deve essere tale da non comprometterne il benessere. Tutti gli animali devono disporre di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse.



In particolare è preferibile che le misure delle gabbie o recinti destinati al ricovero di animali non convenzionali ed esotici, siano conformi alle tabelle redatte dalla SIVAE (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici).

4. E' altresì vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti; qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
- b) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati;
- c) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- d) la vendita di animali ai minori di anni 18;

Si ricorda infine che, come stabilito dalla normativa nazionale, la vendita di cuccioli di cane e gatto di età inferiore ai 60 gg. di vita se di provenienza dal territorio nazionale e di 120 gg. se di provenienza estera.

5. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.

6. Ai fini della prevenzione del randagismo, gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà, devono tenere un registro di carico e scarico dei cani e dei gatti oggetto di commercio conforme al modello predisposto dal competente ufficio comunale: il registro dovrà contenere l'elenco degli animali detenuti, e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto.

7. Gli esercenti sono inoltre tenuti ad incaricare un medico veterinario che verifichi, con cadenza almeno quindicinale, lo stato di benessere e di assenza da patologie degli animali detenuti.

8. E' fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi.

9. Qualsiasi caso di mortalità negli animali deve essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario che provvederà ad inviare l'animale morto all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per gli accertamenti di laboratorio.

10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Articolo 20

Detenzione di equini

1. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto divieto di tenere equini sempre legati in posta, ed il proprietario o il custode ovvero il detentore dell'animale deve adottare tutte le misure



adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni.

3. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Articolo 21

Canili

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani è subordinata alla preventiva Autorizzazione Sanitaria del Comune, su parere favorevole dei Servizi Veterinario dell'Azienda ULSS, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria - DPR 320/54.

Articolo 22

Addestramento di animali

1. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui al comma 2 dell'art. 16, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell'acqua.

Articolo 23

Animali in premio, in omaggio o in esibizione

1. È vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi o di spettacoli.
2. È altresì vietato esibire animali in situazione di incuria e denutrizione, in precario stato di salute o sofferenti, con il preciso scopo di suscitare l'altrui pietà e sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.
3. È fatto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie per la pratica dell'accattonaggio.
4. Gli animali tenuti in situazione di incuria e denutrizione previsti dal precedente comma 2 saranno sequestrati.

Articolo 24

Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla autorizzazione del Sindaco previo parere e vigilanza del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGR n. 3882 del 31



dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente, Servizio conservazione della natura – Autorità Scientifica CITES con sua delibera del 10.05.2000 circa i "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", adottata in applicazione della Legge 426/1998 (ai sensi dell'art. 4 della Legge 150/1992 e successive integrazioni).

3. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di animali non ancora svezzati.

CAPO V

ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

Articolo 25 **Colonie Feline**

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive in stato di libertà sul territorio.

2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.

3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

4. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune che effettua il censimento delle colonie feline.

5. Ogni colonia deve essere riconosciuta dall'Autorità Comunale; il riconoscimento sarà subordinato alla sua ubicazione ed al numero di animali presenti; la detenzione di una colonia deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico sanitari e il disturbo del vicinato.

6. Per quanto si riferisce alle colonie feline:

a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;

b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;

c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro *habitat*: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione



del Sindaco, sentito il parere del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS di competenza ed informate le associazioni di tutela animale.

7. Per la gestione delle colonie feline il Comune si avvale, oltre che delle associazioni animaliste e protezionistiche, anche del supporto di cittadini che volontariamente si occupano della colonia.

8. Le associazioni ed i cittadini che accudiscono le colonie collaboreranno con il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.

9. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

Articolo 26

Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti

1. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio veterinario dell'Azienda ULSS o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

Articolo 27

Commissione comunale ambiente, Consulta affari animali e Sportello dei Diritti degli Animali

1. Al fine di valutare lo stato di attuazione delle norme del presente regolamento e delle leggi statali e regionali relative alla protezione degli animali viene convocata dal suo presidente, almeno una volta l'anno la Commissione consiliare competente sulle questioni ambientali.

2. Vengono invitati a partecipare alla riunione della commissione:

- a) l'assessore all'Ambiente ed il referente per l'Ufficio comunale che segue le questioni di tutela degli animali;
- b) un rappresentante del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS;
- c) un rappresentante per ogni associazione di protezione e di soccorso degli animali e per ogni associazione ambientalista operante nel territorio comunale, purché iscritta all'albo regionale secondo quanto previsto dalla L.R.60/93;
- e) un rappresentante della Polizia Municipale.

3. I componenti invitati di cui al comma 2 costituiscono altresì una "Consulta affari animali" che, su convocazione dell'assessore competente, potrà approfondire tematiche relative alla tutela degli animali.



4. E' istituito lo Sportello dei Diritti degli Animali presso il Rifugio CIPA di Fenil del Turco con l'esclusivo compito di informazione ai cittadini sulle tematiche animaliste e di tutela degli animali sul territorio Comunale.

Articolo 28

Vigilanza e sorveglianza

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato, al corpo di Polizia provinciale, il personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS, le Guardie Zoofile Volontarie, con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 60/1993, nonché le guardie zoofile riconosciute dall'art. 6 della legge 189/2004.

Articolo 29

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Capo che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3/2003,
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Corpo di Polizia Locale, il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, con l'eventuale supporto, se ritenuto necessario, del parere del Dirigente della Sezione Ambiente.
3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
4. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.

Articolo 30

Disposizioni finali

Quanto riportato al presente Titolo è subordinato, per quanto riguarda la materia veterinaria, al rispetto delle normative Comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano o andranno a disciplinare in futuro la materia.